



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Seduta del giorno 11 ottobre 2012

Oggetto: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale (Comuni) ed alle funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro (Province), ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

VISTO l'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sono adottate le note metodologiche ed i fabbisogni standard delle singole funzioni fondamentali, e che sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTA la nota del 5 ottobre 2012, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale (Comuni) ed alle funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro (Province), ai sensi del citato articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 - approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 ottobre 2012 (all. 1);

TENUTO CONTO che, nella riunione tecnica del 9 ottobre 2012, l'ANCI ha manifestato apprezzamento riguardo allo schema di decreto, specificando che tuttavia in sede di approvazione dello stesso presso la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale non era stato oggetto di specifica condivisione l'allegato n. 3, contenente la nota illustrativa di accompagnamento alle note metodologiche, e ne ha richiesto la soppressione;

RILEVATO che il Ministero dell'economia e delle finanze ha rappresentato che non vi sono particolari motivi ostativi alla eliminazione del citato allegato n. 3 e, quindi, dell'articolo 1, comma 2 dello schema di decreto relativo, che fa riferimento a detto allegato;

TENUTO CONTO che l'ANCI, inoltre, si è riservato di produrre in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali un documento contenente osservazioni per le future determinazioni dei fabbisogni standard;

TENUTO CONTO, altresì, che l'UPI, nel corso di detta riunione tecnica del 9 ottobre, ha consegnato ed illustrato un documento con il quale ha formulato osservazioni tecniche sulla metodologia applicata (all. 2);





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

AVATO che, nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenuto conto che il Ministero dell'economia e delle finanze ha condiviso di sopprimere il allegato n. 3 dello schema di decreto, ha espresso parere favorevole con osservazioni per le determinazioni dei fabbisogni standard, come da documento consegnato (all. 3);

AVATO, altresì, che l'UPI ha espresso parere favorevole pur confermando le osservazioni di carattere tecnico formulate nel proprio citato documento consegnato in sede tecnica (all. 2);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

consi dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sullo schema di decreto del ente del Consiglio dei Ministri di adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale (Comuni) ed alle funzioni tempo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro (Province), ai sensi del citato o del decreto legislativo n. 216 del 2010 (all. 1), con le modifiche concordate in sede relative alla eliminazione dell'articolo 1, comma 2 dello schema di decreto e del relativo

CON LE OSSERVAZIONI

al citato documento in premessa dell'UPI, relative alla metodologia applicata (all. 2);
 al citato documento in premessa dell'ANCI consegnato nel corso dell'odierna seduta

retario
 Castronovo

Antonio Castronovo

Il Ministro dell'interno
 Anna Maria Cancellieri

Anna Maria Cancellieri



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Segretariato Generale
 Ufficio di Segreteria della
 Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Si attesta che la copia, composta
 di 2 fogli è conforme all'originale
 Roma addì 15 011 2012

zionario

Carlo Marchi



CONSULENZA IN A.P.
30/10/12

CSC-0001231-09/18/2012-4.23.2



**DOCUMENTO DI OSSERVAZIONI
ALLA NOTA METODOLOGICA
DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD DELLE PROVINCE PER LE
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(SERVIZIO DEL MERCATO DEL LAVORO)**

9 ottobre 2012

IL CONTESTO FINANZIARIO ED ISTITUZIONALE

Il decreto legislativo 216/10 origina dalla legge delega sul federalismo fiscale n. 42/09, nella quale, tra i criteri e i principi direttivi si legge che il fabbisogno standard, viene inteso *"quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica"..... finalizzato "al superamento graduale del criterio della spesa storica"*.

Tutto il sistema autonomistico contribuì fattivamente alla stesura della legge n.42/09, condividendone criteri, principi e soprattutto obiettivi, secondo un percorso che avrebbe portato alla emanazione dei diversi decreti legislativi attuativi al fine di realizzare compiutamente il federalismo fiscale.

Purtroppo però, tale percorso sembra aver subito una battuta d'arresto, quasi irreversibile, determinata dalla mancanza, ancora oggi, di elementi portanti di un sistema federale, come ad esempio la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, il mancato federalismo demaniale, ma soprattutto a causa di interventi di carattere finanziario che hanno svuotato di significato il concetto di autonomia e responsabilità finanziaria dei diversi livelli di governo locale.

Dal punto di vista finanziario infatti, le Province hanno subito in questo ultimo anno il carico di alcuni provvedimenti legislativi (dl 78/10, Dl 201/11, dl 95/12) che hanno pesantemente inciso sulle risorse finanziarie a disposizione, ma anche e soprattutto sull'autonomia finanziaria e fiscale faticosamente conquistata con i primi provvedimenti attuativi del federalismo fiscale (in particolare con il dlgs 68/11).

Per entrare nello specifico ambito dei fabbisogni standard, il cui obiettivo è quello di realizzare un processo perequativo tra le risorse disponibili per le Province delle regioni a statuto ordinario all'interno del fondo sperimentale di riequilibrio, occorre sottolineare come le manovre finanziarie abbiano di fatto azzerato tale fondo, vanificando, se non lo strumento, sicuramente l'obiettivo intrinseco del fabbisogno standard, ovvero rappresentare l'indicatore rispetto al quale poter superare il criterio della spesa storica.

Nel 2010 infatti, le Province avevano a disposizione un potenziale fondo di riequilibrio all'interno del quale ancora c'erano le risorse successivamente eliminate dal dl 78/10 (500 milioni dall'anno 2011), dal dl 201/11 (415 milioni dall'anno 2011 e 813 milioni di soppressa addizionale energia elettrica); ma soprattutto non si era ancora paventato il sostanziale completo svuotamento del fondo stesso (1039 milioni) attraverso l'intervento della c.d. spending review, che riduce di 1000 milioni a partire dal 2013 le risorse spettanti a tutte le Province.

Se dunque questo appena rappresentato è il contesto finanziario, non meno complesso e indefinito nel suo futuro svolgersi è il contesto istituzionale che fa da sfondo, da quasi un anno ormai, all'attività delle Province. Come è infatti a tutti noto, le Province, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del decreto legge n. 201/11 c.d. Salva Italia, e dall'art. 17 del decreto legge n. 95/12 c.d. Spending Review, sono in una fase di accorpamento e trasformazione in città metropolitane.

Il Governo ha infatti inteso procedere ad una revisione delle circoscrizioni provinciali secondo criteri legati al numero di abitanti e alla estensione territoriale, e proprio in questi giorni sono in via di definizione le proposte regionali di riordino delle Province, in una direzione che presumibilmente ne dimezzerà il numero.

Contestualmente sono state riviste le funzioni fondamentali delle stesse, superando la classificazione definita nella legge n. 42/09, eliminandone alcune e riaggregandone altre.

Cionondimeno non si può sottacere l'importanza del varo di un fabbisogno standard che non è accompagnato da un altro tassello fondamentale del federalismo fiscale, e cioè l'autosufficienza finanziaria degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni fondamentali: nel caso specifico delle Province, fermo restando quanto sopra riportato rispetto alla riduzione delle entrate erariali "trasformate" in finanza propria

attraverso il fondo sperimentale di riequilibrio, non si è mai arrivati alla procedura di "fiscalizzazione" delle risorse regionali per le funzioni delegate e attribuite alle Province. Senza questa parte di riforma non si può immaginare di "omogeneizzare" le Province, le loro funzioni, ed i rispettivi fabbisogni, prescindendo dal fatto che l'esercizio di tali funzioni fondamentali sono strettamente correlate al finanziamento regionale, mai trasformato in compartecipazione al gettito di tributi regionali. Immaginare di utilizzare i coefficienti per perequare risorse non proprie appare un'operazione quanto meno anomala ed eccentrica sotto ogni profilo considerato.

Infine occorre sottolineare che il documento oggetto di analisi è relativo al dpcm che ha ad oggetto la funzione inerente il servizio Mercato de Lavoro, rispetto alla quale è necessario sottolineare che, pur non rientrando specificatamente nella declinazione delle funzioni di cui all'art. 17 del dl 95/12, essa è e resta una funzione tipica di area vasta, assegnata con digs 469/97 in sede di decentramento amministrativo, e con evidenti integrazioni e correlazioni con la formazione professionale, di competenza esclusiva delle Regioni.

E' in questo quadro che dunque ci si appresta a varare il primo dei sei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali delle Province, rispetto ai quali l'UPI ha sempre sollecitato un forte accelerazione, anche con la importante finalità di poter condividere e mettere a sistema le numerose informazioni che tramite i questionari sono state raccolte, anche al fine di poterle utilizzare per interventi, quali ad esempio quelli della *spending review*, che fossero effettivamente più coerenti e calzanti con la realtà operativa, gestionale e finanziaria di ogni singolo ente, senza dover verificare che, ancora una volta, si procede ad un taglio di risorse secondo criteri, basi di dati e modalità che nulla hanno a che vedere con la effettiva, variegata (e anche "regionalizzata") realtà delle Province italiane.

Alcune prime riflessioni.

- Appare necessario ribadire che la metodologia che viene proposta all'attenzione della Copaff non può considerarsi passibile di replicabilità per le altre funzioni che saranno oggetto di analisi nei mesi a venire, poiché ogni funzione amministrativa presuppone caratteristiche di output e variabili di contesto assai diverse. In questo caso infatti le variabili più incidenti sul

fabbisogno e sui livelli quantitativi delle prestazioni sono di carattere esogeno e variabili nel tempo, mentre in altre funzioni le variabili esogene di contesto (come ad esempio la dotazione infrastrutturale di scuole, strade, territorio, ecc) saranno presumibilmente assai più stabili nel tempo, come stabili dunque saranno anche gli output di riferimento;

- ciò porta anche a considerare l'esigenza di valutare, nelle prossime funzioni, anche la spesa in conto capitale.
- Per quanto riguarda i limiti della base informativa, come lo stesso documento rileva, occorre che si evidenzi con maggiore chiarezza ed incisività che la metodologia, corretta nella sua impostazione, richieda di qualificare e ottimizzare le basi di dati che sono state utilizzate.

Il riferimento è ovviamente al certificato di conto consuntivo, il documento che le Province annualmente redigono ed inviano al Ministero dell'Interno ad avvenuta approvazione del rendiconto della gestione annuale. Come correttamente rilevato nel documento in esame il certificato non solo non consente di garantire esaustività per determinare il costo effettivo della funzione, ma soprattutto è oggetto di una compilazione non sempre corretta delle varie voci di bilancio; come è noto infatti, la non esaustività delle voci contenute nel CCC ha favorito nel corso degli anni una imputazione non sempre precisa delle varie voci di costo, con particolare riferimento a quelle di personale, la cui incidenza – è ben noto – non è indifferente in una logica di efficientamento della spesa connessa all'attuazione delle politiche pubbliche.

Inoltre, come anche indicato nel documento in esame, anche le basi di dati provenienti da fonti istituzionali non sempre sono allineate temporalmente né offrono indicazioni utili e sufficienti ad individuare elementi di riferimento esaustivi per la elaborazione dei fabbisogni standard.

Infine lo specifico "servizio mercato del lavoro" è, tra le funzioni delle Province, una di quelle che maggiormente risente di una legislazione regionale di riferimento assai variegata, che implica un processo di trasferimento o delega di funzioni e compiti amministrativi che spesso possono differire in maniera sostanziale tra province di diverse regioni. Un elemento, questo, che non può essere sottaciuto nella presentazione della metodologia, pur nella oggettiva difficoltà di ricomporre puntualmente il quadro delle deleghe e dei trasferimenti di competenze che ogni singola Regione ha operato nei confronti delle Province su tutti i settori inerenti la formazione professionale e l'accesso alla professione, materie di evidente stretta correlazione con i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

LE CRITICITA' – fabbisogni standard

Il fabbisogno standard oggetto di analisi coinvolge un ammontare di spesa corrente assai ridotto (circa 700 milioni di euro) rispetto al complesso di spesa delle Province che nel 2009 è stato pari a 8,7 miliardi di euro e che dunque interessa l'8% della spesa corrente. Ciò consente di auspicare che le osservazioni qui raccolte possano essere utilizzate per meglio indirizzare i lavori che interesseranno i prossimi fabbisogni standard delle altre funzioni delle Province.

Da un punto di vista metodologico occorre premettere che, come sopra richiamato, il Certificato di Conto consuntivo, sebbene rappresenti praticamente l'unico documento contabile che viene raccolto centralmente ed utilizzato anche da Istat, risente di una non sempre corretta e puntuale imputazione delle voci in esso contenute. Anche l'utilizzo di un solo anno di riferimento (in questo caso il 2009) invece di un arco temporale magari triennale, può rappresentare un elemento che rischia di "falsare" la rappresentazione finale del fabbisogno standard; ma soprattutto il quadro finanziario del 2009 è di fatto superato dalla storia della finanza pubblica. Dal 2009 al 2012 le riduzioni dei fondi destinati alle Province e il calo delle entrate proprie hanno di fatto costruito un nuovo scenario di riferimento, i cui principali elementi distintivi sono la fortissima contrazione delle spese e della riduzione dei servizi offerti.

Questa valutazione non può non essere fatta quando si parla di livelli quantitativi delle prestazioni, alla luce dell'utilizzo che si intenderà fare dei fabbisogni standard così individuati.

Ma elemento ancor più preoccupante è quello che si evince da una lettura, seppur veloce e anche solo superficiale, di alcuni dati forniti da parte di alcune Province in ordine ai c.d.: output, come ad esempio le DID rilasciate, i patti di servizio attivati, i colloqui, ecc.

La mancanza di idonei *warnings* all'interno delle celle destinate al riempimento manuale da parte degli enti ha infatti consentito l'inserimento di dati assolutamente incongrui e matematicamente errati che rischiano di condizionare negativamente non solo la valutazione del singolo ente, ma anche l'auspicato effetto benchmark che si vorrebbe ottenere dai fabbisogni standard.

Solo per fare un esempio esistono Province che hanno dichiarato un numero di prese in carico fino a tre volte superiore al numero di disoccupati di riferimento. Questo è solo uno degli esempi che si possono fare da una lettura analitica della base di dati.

Se è dunque opportuno procedere con speditezza alla elaborazione dei fabbisogni standard delle funzioni degli enti locali, poiché con tali strumenti si può superare la

logica dei tagli lineari per meglio approcciare ad una ridefinizione della spesa che meglio si avvicina alla concezione della *spending review*, è necessario che l'applicazione dei fabbisogni standard nella prospettiva dell'applicazione dei coefficienti di riparto ai fini perequativi e di efficientamento della spesa, non prescindano dall'acquisizione di dati coerenti e certificati.

E' dunque evidente che per l'analisi dei dati relativi alle altre funzioni occorrerà individuare degli intervalli di congruità che fanno scattare, nel compilatore, il dubbio di verificare il dato che sta inserendo. Se infatti questa prima elaborazione di fabbisogno standard implica una massa finanziaria importante ma non poderosa dei bilanci provinciali, le successive funzioni fondamentali che saranno studiate necessitano di soluzioni tecniche che consentano una verifica di congruità del dato immesso.

LE CRITICITA' – I livelli quali-quantitativi

Ulteriore riflessione merita la necessità di analizzare i livelli quantitativi delle prestazioni anche sotto il profilo qualitativo, ovvero considerare i diversi output non solo sotto il profilo numerico, ma anche sotto il profilo qualitativo. Questo aspetto non appare emergere dalla stima del fabbisogno.

I diversi output, infatti, rappresentano progressivamente il passaggio da una attività meramente amministrativa obbligatoria per legge (DID rilasciate) ad una attività che più propriamente si configura come "politica attiva per l'incontro domanda offerta di lavoro" e che si caratterizza per numero di percorsi attivati, casi seguiti, prese in carico ecc.

La nota metodologica sembrerebbe priva di questa valutazione di merito, che però si rende necessaria laddove si procede, attraverso questi output, a differenziare gli enti tra di loro.

Ecco perché appare problematico ipotizzare, in questa prima fase, che vi sia una diretta connessione tra i dati sui servizi svolti, e la futura determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizi relativi a ciascun ente locale. Si ritiene che tale riflessione debba essere valutata con attenzione, poiché l'analisi del Lep e degli obiettivi di servizio dovrebbe essere fatta a monte, partendo da una analisi normativa –nazionale e regionale- e di contesto che dovrebbe prescindere dalle singole attività degli enti.

CSC-0001253-11/10/2012-4.23.2



Punto 2) Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale (Comuni) ed alle funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro (Province), ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

Il decreto legislativo n. 216 del 2010 prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano adottate le note metodologiche e i fabbisogni standard delle singole funzioni fondamentali.

La società SOSE che ha la responsabilità del calcolo dei fabbisogni standard ha trasmesso in COPAFF, con riguardo ai Comuni, la Nota metodologica per la stima dei fabbisogni standard di Polizia locale.

In quella sede, l'IFEL, che, sempre per effetto del summenzionato decreto legislativo, ha il compito istituzionale di partner scientifico della SOSE, ha espresso parere positivo limitatamente alla nota metodologica presentata da SOSE per il calcolo dei fabbisogni standard di Polizia locale. Nell'esprimere parere positivo, IFEL ha ritenuto di mettere in evidenza alcuni aspetti critici della metodologia proposta, in modo da poterne tenere conto nella fase successiva dell'analisi.

Viceversa, la Nota illustrativa prodotta da SOSE, su proposta di IFEL e di altri membri della COPAFF, non è stata sottoposta al vaglio della commissione.

In sede di discussione tecnica, è stato fatto rilevare come il DPCM richiamasse tra le premesse la deliberazione COPAFF limitata alla sola nota metodologica, mentre l'articolato facesse riferimento all'allegato 3 riportante la succitata Nota illustrativa.

Di conseguenza, l'ANCI ha proposto di espungere tale Nota dal DPCM in esame, per coerenza con quanto deciso in sede COPAFF. Il Dipartimento delle politiche fiscali, verificato con il rappresentate della SOSE che tale espunzione non altera in alcun modo la validità della nota metodologica oggetto di approvazione, ha accolto la proposta.

L'ANCI ha infine sottolineato come i punti di distinguo esposti da IFEL in sede COPAFF, siano stati integralmente recepiti nel prosieguo delle attività che stanno portando alla definizione delle note metodologiche relative alle Funzioni generali. Considerando l'opportunità di tenere conto di tali osservazioni anche per le future revisioni dei fabbisogni standard di Polizia locale, ANCI ritiene di fare proprie tali osservazioni e di includerle sinteticamente nel parere da fornire in sede di Conferenza Stato-città.

Pertanto, si esprime parere tecnico favorevole, con osservazioni riportate in calce.

Osservazioni ANCI

I Comuni che non erogano il servizio - Il problema insito nella determinazione degli standard per funzioni con output non osservabile o misurabile attiene al fatto che, mentre è relativamente agevole identificare le determinanti della domanda dei servizi pubblici, più complessa è l'identificazione dell'effettiva offerta dei servizi da parte degli Enti locali. Nella metodologia proposta da SOSE si assume che il fabbisogno standard sia quello potenziale, ovvero quello determinato dalle condizioni di contesto, e non quello misurato sulla base di quanto effettivamente svolto dal Comune. In questo modo, si assegnano valori positivi della spesa anche in circostanze nelle quali il servizio non viene di fatto erogato (si ricorda che diverse centinaia di Comuni in Italia non erogano il servizio di Polizia locale). In altri termini, si riconosce un fabbisogno standard, e un relativo coefficiente di riparto, non sulla base di quanto effettivamente svolto, bensì sulla scorta di quanto si sarebbe dovuto produrre. Nelle osservazioni di IFEL, invece, si pone in discussione il tema, suggerendo una possibile strada metodologica che lasci al legislatore la possibilità di scegliere se finanziare il costo standard del servizio effettivamente svolto, pur nei limiti della misurazione possibile, oppure il costo standard del servizio che il Comune avrebbe dovuto svolgere sulla base delle condizioni statistiche medie rilevate da SOSE.

Il trattamento dei Comuni con dati anomali - Un aspetto correlato all'assenza di misure robuste circa l'effettività del servizio erogato è quello del trattamento di casi anomali sia in stima sia in applicazione, ovvero in fase di assegnazione di un fabbisogno standard. Nella rilevazione effettuate sono emersi molti casi di enti che presentano una spesa complessiva o alcune sue componenti con valori molto distanti dai valori medi. Spesso queste situazioni sono associate alla dimensione dell'ente, al fatto che il servizio non venga di fatto effettuato oppure alla forma di gestione, che in alcuni casi non consente di ricostruire l'effettiva struttura della spesa. In particolare, per la maggior parte dei Comuni in convenzione non è stato possibile individuare i rapporti che legano un ente all'altro, rendendo incerte le valutazioni circa l'effettivo costo del servizio. Nella metodologia proposta da SOSE le modalità di trattamento dei dati dei Comuni inseriti nella stima tendono ad essere poco selettive e la componente di correzione autonoma che SOSE effettua dei dati trasmessi dai Comuni alquanto rilevante. IFEL ritiene che sia più opportuno calibrare la stima sui Comuni con la gestione diretta, dove è più facile definire i contorni della funzione di produzione, e sulle forme associate per le quali si è in grado di ricostruire esattamente un bilancio "consolidato". In applicazione, andrebbero chiarite meglio le modalità con cui vengono assegnati i fabbisogni. Si ritiene opportuno isolare i casi ambigui, che possano dare luogo ad assegnazione di fabbisogni in Comuni dove di fatto il servizio di polizia locale non viene svolto, o comunque ad assegnazioni condizionate da valori anomali acquisiti con questionario.

La neutralizzazione degli effetti di reddito, ricchezza e territoriali nel calcolo dei fabbisogni standard - Nella metodologia proposta da SOSE si utilizzano variabili esplicative del fabbisogno correlate al reddito e alla ricchezza del territorio, nonché all'ubicazione territoriale dell'Ente. Queste variabili, quindi, sebbene siano correttamente inserite in stima, devono essere poi opportunamente trattate in modo da evitare che l'assegnazione del fabbisogno risenta più dei fattori cui sono correlati che dell'effettiva efficienza nella gestione del servizio. In sostanza, IFEL propone di isolare questi fattori, per premiare i Comuni sulla base dall'effettiva efficienza nell'erogazione del servizio, a prescindere dalle condizioni di reddito, ricchezza o ubicazione dell'Ente.

La presenza di economie di scala nella determinazione del fabbisogno - Nella impostazione metodologica proposta da SOSE si esclude che nel servizio di polizia locale siano presenti economie di scala. Questa sembra essere un'assunzione in contrasto rispetto all'osservazione empirica di una forma ad "U" della spesa corrente pro capite dei Comuni, ovvero di una spesa che è inizialmente molto alta per i Comuni minori e che decresce all'aumentare della popolazione per poi ricrescere nei Comuni maggiori. In effetti, nelle elaborazioni SOSE si nasconde questa evidenza inserendo in stima regressori apparentemente "specifici della funzione", ma di fatto strettamente correlati con la popolazione. Nella prassi internazionale, cui IFEL si richiama, l'inserimento di una variabile dimensionale, solitamente la popolazione, costituisce uno dei pilastri cui ancorare tali stime, proprio per tenere conto delle diverse scale di produzione presenti in un contesto come quello dei Comuni.

Diversamente, peraltro, si metterebbe in dubbio, almeno per il caso di Polizia locale, il processo di aggregazione degli enti minori che la normativa vigente promuove al fine di ottenere economie di spesa da destinare o a risparmi di bilancio o ad una maggiore qualità dei servizi offerti.

La trasparenza e pubblicità dei dati - Infine, nella nota SOSE la rappresentazione dei risultati appare poco trasparente, in quanto non è immediato desumere l'informazione per ciascun Ente di quali siano gli effetti della stima rispetto al criterio della spesa storica. Allo stesso modo, non vengono definite le componenti su cui gli Enti dovrebbero agire per migliorare il proprio posizionamento, salvo elencare una serie di indicatori, di cui sfugge la relazione con i fabbisogni standard.

IFEL ritiene che sia necessario, una volta raggruppati i Comuni per classi di scarto dallo standard, evidenziare per ciascun ente il valore della spesa storica, il fabbisogno standard calcolato, i costi dei fattori produttivi e l'entità del loro impiego, confrontandola con i rispettivi valori associati alle migliori pratiche rilevate. Inoltre, sempre con lo stesso criterio, si propone una seconda rappresentazione che mostri per ciascun Ente quali siano le componenti che concorrono alla formazione del proprio fabbisogno standard partendo da un valore medio nazionale di fabbisogno standard, in termini di incidenza delle economie di scala, peso del costo dei fattori, quantità e qualità del servizio erogato.

Completa la posizione IFEL sulla trasparenza dell'operazione fabbisogni standard l'assoluta disponibilità di tutti i dati elementari ed elaborati da parte di tutti i possibili interessati, siano essi amministratori, funzionari, ricercatori e ovviamente parlamentari, in un ambiente open source.